



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Provincia di Sassari

Piazza Villamarina – 07028

tel 0789 740900

info@comunesantateresagallura.it

Settore Socio-Assistenziale e Sanitario

Ufficio Servizi Sociali

assistentesociale@comunesantateresagallura.it

serviziosociale@comunesantateresagallura.it

tel. 0789/740928-912

AVVISO PUBBLICO

R.E.I.S. – Reddito di Inclusione sociale – “Agiudu torrau”

Apertura termini per la presentazione delle domande

1. OGGETTO

La Regione autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l'emancipazione, l'autonomia economica, e il diritto alla felicità della vita.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con L.R. 2 agosto 2016, n. 18, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, un contributo in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica, quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 sono state approvate in via definitiva le Linee guida per il triennio 2021/2023, concernenti le modalità di attuazione della Legge regionale in oggetto.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati, anche in tal caso, ai successivi paragrafi.

2. Requisiti di accesso

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. Un valore ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 12.000,00;
2. un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000;
3. un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente con disabilità e di € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
4. gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra € 9.360,00 e € 12.000,00, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore IRS (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dell'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficiente	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	€ 656,97	€ 7.883,64
2 componenti	1,00	€ 1.094,95	€ 13.139,40
3 componenti	1,33	€ 1.456,28	€ 17.475,36
4 componenti	1,63	€ 1.784,77	€ 21.417,24
5 componenti	1,90	€ 2.080,40	€ 24.964,80
6 componenti	2,16	€ 2.365,09	€ 28.381,08
7 e più componenti	2,40	€ 2.627,88	€ 31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19 e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs 171/2005).

3. Incompatibilità tra Assegno di Inclusione (ADI) e Reis

L'Assegno di Inclusione (AdI) è la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

Considerata l'analogia tra le finalità del RdC e l'AdI, nelle more dell'approvazione delle nuove linee guida REIS, l'incompatibilità tra la misura regionale REIS e quella nazionale RdC, a parere dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna, come comunicato con nota prot. 23088 del 01/09/2023, è da intendersi riferita anche alla nuova misura AdI, ai sensi dell'art. 1.1 delle Linee guida; si ritiene che siano comunque applicabili ai nuclei beneficiari dell' AdI le deroghe di cui all'art. 2 delle Linee guida.

Pertanto:

1. il soggetto che **percepisce l'ADI non può accedere al REIS** (salvo le deroghe previste);
2. **l'istanza per il REIS è inammissibile** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) **l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso all'ADI, non abbia presentato domanda;**
 - b) **l'istante è stato ammesso all'ADI** (salvo le deroghe previste)

L'**incompatibilità** di cui sopra **NON** sussiste invece con la nuova misura nazionale **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**. Essendo infatti il SFL una misura di attivazione al lavoro, il cui contributo percepito rappresenta una indennità di partecipazione per un massimo di 12 mesi, e non un intervento di contrasto alle povertà, si ritiene che lo stesso sia compatibile con il REIS.

4. Priorità di accesso

L'ammissione al REIS prevede una priorità di graduatoria definita per fasce ISEE:

Priorità 1	Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 0 e € 3.000
Priorità 2	Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra € 3.001 e € 6.000
Priorità 3	Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra € 6.001 e € 9.360
Priorità 4	Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra € 9.360 e € 12.000

All'interno di ciascuna priorità, i nuclei familiari saranno ulteriormente graduati in relazione alle seguenti sub priorità:

- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di "sotto priorità", i suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato); a parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per valore crescente di valore ISR.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione di parte del Codice Fiscale del richiedente, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS “assegnabile”.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

5. Ammontare del contributo

Gli importi mensili del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Numero Componenti	Importo mensile da corrispondere in funzione del Valore ISEE			
	ISEE euro 0 - 3.000,00	ISEE euro 3.001 - 6.000	ISEE euro 6.001 - 9.360	ISEE euro 9.360 fino a 12.000
1	€ 275,00	€ 225,00	€ 140,00	€ 90,00
2	€ 350,00	€ 300,00	€ 215,00	€ 165,00
3	€ 425,00	€ 375,00	€ 290,00	€ 240,00
4 e superiori	€ 455,00	€ 405,00	€ 320,00	€ 270,00

Il REIS è erogato per 3 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Il contributo REIS, all'interno del Casellario dell'assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A1.04 - Contributi economici a integrazione del reddito familiare.

6. Deroghe

5.1 In deroga ai requisiti di accesso, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano dell'Assegno di Inclusione, ma il cui valore mensile è uguale o inferiore ad € 100,00.

5.2 Solo nei confronti dei nuclei familiari precettori dell'Assegno di Inclusione con minori, la soglia per accedere al REIS (€ 100,00) è incrementata di € 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in € 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili dell'ADI stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limiti di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	Euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5.1
Nuclei con 1 minore	Euro 200	
Nuclei con 2 minori	Euro 300	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5.2
Nuclei con 2 minori	Euro 400	

In tali fattispecie il contributo REIS deve essere destinato, da parte del nucleo familiare, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206.

7. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo REIS da parte dei cittadini residenti, debitamente compilate e complete degli allegati, dovranno essere presentate al comune di Santa Teresa Gallura, **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22 Marzo 2024**, con una delle seguenti modalità:

- a mano, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Teresa Gallura, Piazza Villamarina n. 1;
- tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunestg.it ;
- tramite raccomandata A/R (la raccomandata dovrà pervenire all'indirizzo del Comune entro non oltre il termine di scadenza, pertanto ai fini dell'ammissibilità non farà fede la data di spedizione).

Il modulo di domanda è scaricabile nel sito web del comune di Santa Teresa Gallura www.comunesantateresagallura.it ed è inoltre disponibile presso il Centro Polivalente La Funtana, in Via La Funtana n. 4.

8. Modalità di erogazione.

Il beneficio verrà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente, ovvero tramite quietanza diretta.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui ai Punti precedenti.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva, o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

9. Il progetto di inclusione sociale

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione, da parte di tutti i membri del nucleo familiare, ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Pertanto, In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sotto definite.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dal comune o dal Plus. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale si prevede la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari.

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS inoltre possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Sono "esonerati" dall'adesione ad un percorso di inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%.

Nel caso di famiglie che abbiano tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 20/1997 sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

10. Premialità in funzione dei risultati scolastici dei figli tra i 6 e i 16 anni

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni) i comuni potranno erogare in aggiunta al sussidio REIS, una premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli. È previsto un premio di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	ottimo
Scuola di I° grado	Media dell'8
Scuola di II° grado	Media dell'8

11. Sospensione e Revoca del beneficio

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Fatte salve le deroghe al punto 5, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della misura, diventi beneficiario dell'Assegno di Inclusione, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi, i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni.

12. Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria.

13. Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

14. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il programma REIS, della normativa comunale in materia.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione della presente delibera o all'avvio dei progetti potranno costituire modifiche o integrazioni del presente avviso.

Per ogni ulteriore informazione, sarà possibile contattare l'Ufficio dei Servizi Sociali – Assistente Sociale Angela Vulpis – tel. 0789/740928; Assistente Sociale Marianna Denicu – tel. 0789/740981.

Santa Teresa Gallura, 22.02.2024

Il Responsabile del Settore
Socio-Assistenziale e Sanitario
Ass. Soc. Angela Vulpis